Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa firmata a GRANADA

3 Ottobre 1985

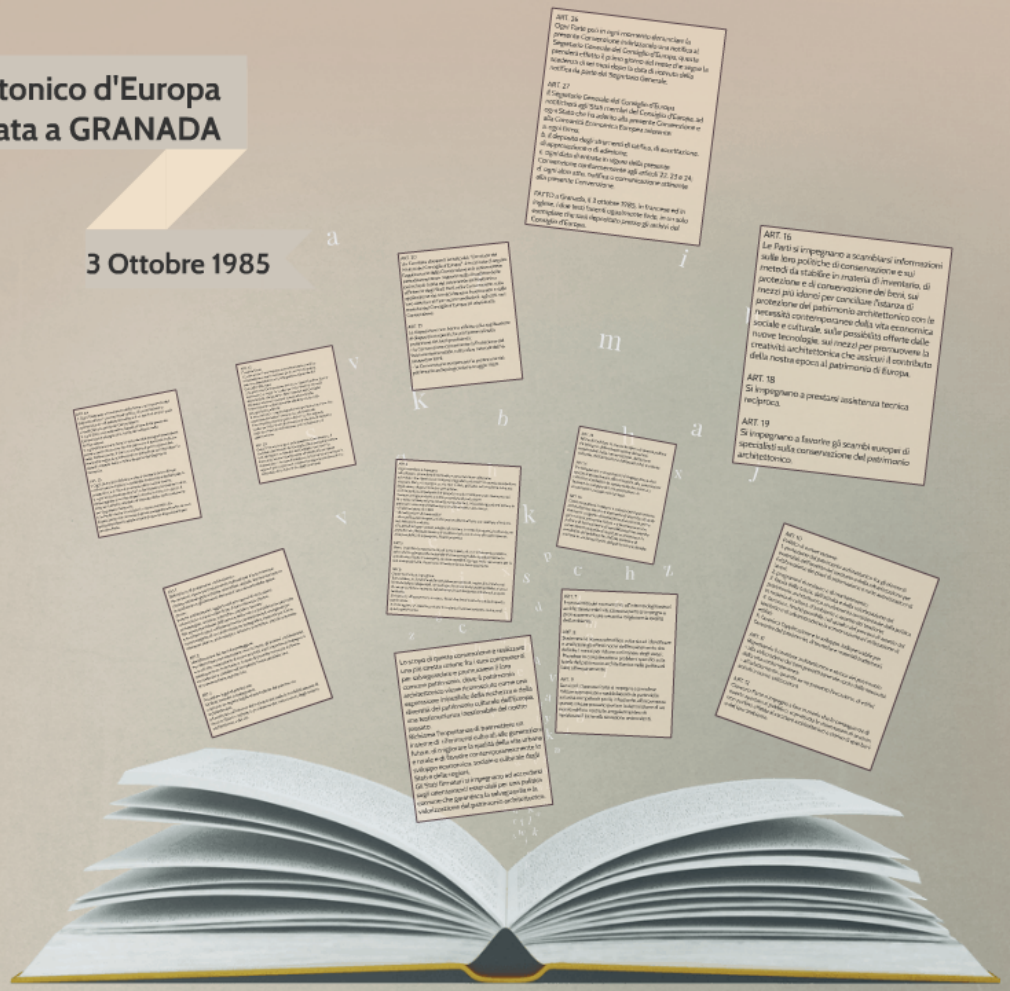

De Angelis Benedetta, Marsili Veronica, Mattiello Sara, Vicentini Greta

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa firmata a GRANADA

3 Ottobre 1985

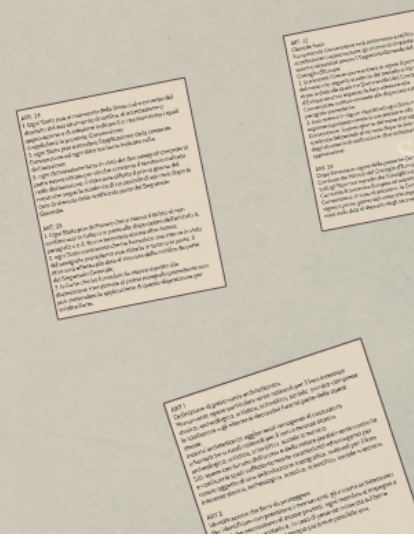

Lo scopo di questa convenzione è realizzare una più stretta unione fra i suoi componenti per salvaguardare e promuovere il loro comune patrimonio, dove il patrimonio architettonico viene riconosciuto come una espressione irripetibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Europa, una testimonianza inestimabile del nostro passato.

Richiama l'importanza di trasmettere un insieme di riferimenti culturali alle generazioni future, di migliorare la qualità della vita urbana e rurale e di favorire contemporaneamente lo sviluppo economico, sociale e culturale degli Stati e delle regioni.

Gli Stati firmatari si impegnano ad accordarsi sugli orientamenti essenziali per una politica comune che garantisca la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio architettonico.

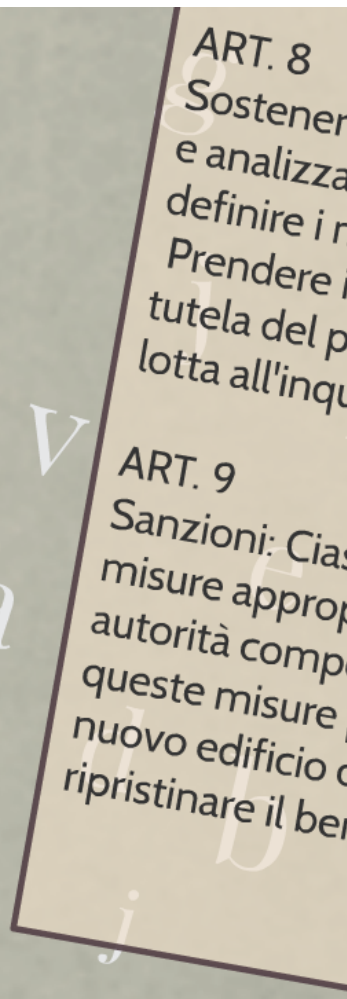
ART. 8
Sostener
e analizza
definire i r
Prendere
tutela del p
lotta all'inqu

ART. 9
Sanzioni: Cias
misure approp
autorità comp
queste misure
nuovo edificio
ripristinare il be

ART.1
Definizione di patrimonio architettonico.
Monumenti: opere particolarmente notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale, tecnico comprese le istallazioni o gli elementi decorativi facenti parte delle opere stesse;
Insiemi architettonici: agglomerati omogenei di costruzioni urbanistiche o rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico;
Siti: opere combinate dell'uomo e della natura parzialmente costruite e costituenti spazi sufficientemente caratteristici ed omogenei per essere oggetto di una delimitazione topografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico.

ART.2
Identificazione dei Beni da proteggere
Per identificare con precisione i monumenti, gli insiemi architettonici e in siti che necessitano di essere protetti, ogni membro si impegna a predisporre un inventario e, in caso di pesante minaccia sul bene considerato a stabilire nel tempo più breve possibile una documentazione appropriata.

ART.3
Procedure legali di protezione
Gli Stati membri si impegnano:
a istituire un regime legale di protezione del patrimonio architettonico;
ad assicurare all'interno del regime e secondo le modalità proprie di ciascun Stato o regione la protezione dei monumenti, degli insiemi architettonici e dei siti.

ART.4
Ogni membro si impegna:
ad utilizzare procedure di controllo e autorizzazione adeguate;
ad evitare che i beni siano snaturati, degradati o demoliti. In questa prospettiva ciascuna Parte si impegna, se ciò non è stato già fatto, ad introdurre nella sua legislazione disposizioni che prevedano:
a) un'autorità competente che progetti una demolizione o un intervento sui monumenti già protetti, o sotto procedura di protezione;
b) a sottomettere ad una autorità competente le iniziative riguardanti tutto o in parte un insieme architettonico o un sito e indirizzare a lavori:
- di demolizione di edilizi
- di costruzione di nuovi edilizi
- di modificazioni importanti che porterebbero effetto sul carattere d'insieme architettonico o di sito;
c) la possibilità per i poteri pubblici di mettere in mora il proprietario di un bene protetto ad effettuare lavori o di sostituirsi ad esso in caso di inadempienza;
d) la possibilità di espropriare il bene protetto.

ART.5
Viene impedito lo spostamento di tutto o parte di un monumento protetto, salvo che la salvaguardia materiale di esso lo esigerebbe assolutamente. In questo caso l'autorità competente assumerebbe ogni garanzia necessaria per la sua scomposizione, il suo trasferimento e la sua ricomposizione.

ART.6
Ciascuna Parte si impegna a:
1) prevedere, in funzione delle competenze nazionali, regionali o locali e nei limiti dei bilanci disponibili, un sostegno finanziario dei poteri pubblici ai lavori di conservazione e restauro del patrimonio architettonico situato sul proprio territorio;
2) ricorrere, all'occorrenza, a misure fiscali che favoriscano la tutela di questo patrimonio;
3) incoraggiare le iniziative private in materia di conservazione e restauro di questo patrimonio.

ART. 7
In prossimità dei monumenti, all'interno degli insiemi architettonici e dei siti, ciascuna parte si impegna a promuovere misure miranti a migliorare la qualità dell'ambiente.

ART. 8
Sostenere la ricerca scientifica volta sia ad identificare e analizzare gli effetti nocivi dell'inquinamento che definire i mezzi per ridurre o eliminare degli stessi;
Prendere in considerazione problemi specifici sulla tutela del patrimonio architettonico nella politica di lotta all'inquinamento.

ART. 9
Sanzioni: Ciascuna Parte si impegna a prendere misure appropriate e soddisfacenti da parte delle autorità competenti per le infrazionie, all'occorrenza queste misure possano portare la demolizione di un nuovo edificio costruito irregolarmente o di ripristinare il bene alla situazione antecedenti.

ART. 10
Politica di conservazione:
1. protezione del patrimonio architettonico fra gli elementi essenziali dell'assetto del territorio e della urbanizzazione per l'elaborazione dei piani di sistemazione e nelle autorizzazioni di lavori;
2. programmi di restauro e di mantenimento;
3. faccia della tutela, dell'attività e della valorizzazione del patrimonio architettonico un elemento considerevole della politica in materia di cultura, d'ambiente e assetto del territorio;
4. favorisca, finché possibile, nel quadro dei processi di assetto del territorio e di urbanizzazione,la conservazione e l'utilizzazione di edifici;
5. favorisca l'applicazione e lo sviluppo, indispensabile per l'avvenire del patrimonio, di tecniche e materiali tradizionali.

ART. 11
Rispettando il carattere architettonico e storico del patrimonio:
- alla utilizzazione dei beni protetti tenendo conto delle necessità della vita contemporanea;
- all'adattamento, quando se ne presenta l'occasione, di edifici antichi a nuove utilizzazioni.

ART. 12
Ciascuna Parte si impegna a fare in modo che le conseguenze di questa apertura al pubblico, soprattutto le sistemazioni di accesso, non portino effetto al carattere architettonico e storico di quei beni e del loro ambiente.

ART. 13
Alfine di facilitare la messa in opera di questa politica c'è bisogno della cooperazione dei servizi responsabili della conservazione, dell'azione culturale, dell'ambiente e dell'assetto del territorio.

ART.14
Partecipazione e associazioni si impegnano a dare spazio ai gruppi locali, alle istituzioni, alle associazioni culturli e al pubblico lo spazio nelle decisioni e a favorire lo sviluppo del mecenatismo e di associazioni a scopo non lucroso.

ART. 15
Ciascuna parte si impegna a valorizzare il patrimonio architettonico sia come elemento di identità culturale che come sorgente di ispirazione di creatività per le generazioni presenti e future e a promuovere una politica di formazione e di sensibilizzazione avendo come obiettivo quello di suscitare e accrescere la sensibilità del pubblico fin dall'età scolare e di mettere in evidenza l'unità del patrimonio culturale.

ART. 16
Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione e sui metodi da stabilire in materia di inventario, di protezione e di conservazione dei beni, sui mezzi più idonei per conciliare l'istanza di protezione del patrimonio architettonico con le necessità contemporanee della vita economica sociale e culturale, sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, sui mezzi per promuovere la creatività architettonica che assicuri il contributo della nostra epoca al patrimonio di Europa.

ART. 18
Si impegnano a prestarsi assistenza tecnica reciproca.

ART. 19
Si impegnano a favorire gli scambi europei di specialisti sulla conservazione del patrimonio architettonico.

ART. 20
Un Comitato di esperti istituito dal "Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa" è incaricato di seguire l'applicazione della Convenzione e di sottomettere periodicamente un rapporto sulla situazione delle politiche di tutela del patrimonio architettonico all'interno degli Stati Parti nella Convenzione, sulla applicazione dei tecnici che essa ha emanato e sulle loro attività e di fare raccomandazioni agli stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla Convenzione.

ART. 21
Le disposizioni non hanno effetto sulla applicazione di disposizioni specifiche più favorevoli sulla protezione dei beni previste da:
- la Convenzione concernente la Protezione del Patrimonio mondiale, culturale e naturale del 16 novembre 1972;
- la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico dal 6 maggio 1969.

ART. 22
Clausole finali.
1.La presente Convenzione sarà sottomessa a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di queste saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
2. la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza del periodo ai tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso la loro adesione alla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente;
3. essa entrerà in vigore rispetto ad ogni Stato membro che esprimerà posteriormente la sua adesione alla Convenzione, il primo giorno del mese che segue la scadenza del periodo di ce mesi dopo la data di deposito degli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione.

ART. 23
Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio così come la Comunità Economica Europea ad aderire alla presente Convenzione. in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di tre mesi dalla data di deposito degli strumenti

ART. 24
1. Ogni Stato può al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione o di adesione indicare il o i territori entro i quali si applicherà la presente Convenzione;
2. ogni Stato può estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione;
3. ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per ciò che concerne il territorio indicato nella dichiarazione; il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevuta della notifica da parte del Segretario Generale.

ART. 25
1. Ogni Stato può dichiarare che si riserva il diritto di non conformarsi in tutto o in parte alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo c e d. Non è ammessa alcuna altra riserva;
2. ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla in tutto o in parte. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevuta della notifica da parte del Segretario Generale;
3. la Parte che ha formulato la riserva rispetto alla disposizione menzionata al primo paragrafo precedente non può pretendere la applicazione di questa disposizione per un'altra Parte.

ART. 26
Ogni Parte può in ogni momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa; questa prenderà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di sei mesi dopo la data di ricevuta della notifica da parte del Segretario Generale.

ART. 27
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione e alla Comunità Economica Europea aderente:
a. ogni firma;
b. il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24;
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione.

FATTO a Granada, il 3 ottobre 1985, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa.